



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 18 del registro

Data 18 febbraio 2019

Oggetto: Ricorso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese promosso dalla sig.ra Intagliata Maria contro il Comune di Misilmeri, l'ASP di Palermo e l'Assessorato Regionale alla Famiglia alle Politiche Sociali del Lavoro della Regione Siciliana. Nomina Legale dell'Ente e approvazione schema del disciplinare d'incarico.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di febbraio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Ricorso innanzi al Tribunale

Civile di Termini Imerese promosso dalla sig.ra Intagliata Maria contro il Comune di Misilmeri, l'ASP di Palermo e l'Assessorato Regionale alla Famiglia alle Politiche Sociali del Lavoro della Regione Siciliana. Nomina Legale dell'Ente e approvazione schema del disciplinare d'incarico», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

f.to:dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Premesso:

- Che con Provvedimento del Sindaco n. 50 del 5.11.2018, è stato determinato di resistere ai ricorsi promossi innanzi al TAR Sicilia di Palermo da Intagliata Maria, Intagliata Maria per Ganci Karmen e Ganci Giovanni contro il Comune di Misilmeri e l'ASP Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri, per chiedere per ciascuno dei ricorrenti, *reiectis adversis*:

1) Preliminarmente ed in via cautelare e urgente, esistendo i requisiti di legge del *Fumus Boni Iuris* ed il *periculum in mora*, onerare le resistenti alla predisposizione in favore della ricorrente del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000, completo dei servizi assistenziali-sociali da erogare, indicando la complessità e l'intensità degli interventi, la durata, i costi, nonché il responsabile per la attuazione, verifica e aggiornamento;

2) Nel merito:

a) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ed il conseguente obbligo del Comune di Misilmeri e del Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex Art. 14 della legge 328/2000, completo dei servizi assistenziali-sociali da erogare, indicando la complessità e l'intensità degli interventi, la durata, i costi, nonché il responsabile per la sua attuazione, verifica e aggiornamento;

b) Accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza della ricorrente in ordine all'obbligo del Comune di Misilmeri e del Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri di provvedere alla predisposizione in suo favore del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000 completo dei servizi assistenziali-sociali da erogare, indicando la complessità e l'intensità degli interventi, la durata, i suoi costi, nonché il responsabile per la sua attuazione e aggiornamento;

c) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite oltre accessori di legge in favore del difensore distrattario e antistatario.

- Che con il medesimo provvedimento n. 50 del 5.11.2018, è stato nominato legale dell'Ente, l'avv. Michelangelo Vitale del foro di Palermo, per resistere ai ricorsi sopra richiamati;

- Che il TAR per la Sicilia di Palermo con sentenza 1858/2018 del 4.12.2018, definitivamente pronunciando, sul ricorso Intagliata Maria, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando l'A.S.P. e il Comune di Misilmeri in solido tra di loro al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00, comprensivi delle spese forfettarie, oltre al rimborso della C.P.A. e

dell'IVA, nella misura di legge, se dovute, da liquidarsi in favore dell'avv. Annamaria Giannola, antistataria;

- Che la sig.ra Intagliata Maria, con ricorso notificato a questo Ente in data 12.02.2019, mediante personale UNEP di Termini Imerese ed acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 13.02.2019 al n. 5349, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Giannola, cita il Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco pro tempore a comparire innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese all'udienza del 20.02.2019, per chiedere, *reiectis adversis*:

- 1) Onerare le Pubbliche Amministrazioni a compiere tutti gli atti utili per porre fine alla condotta discriminatoria ed in particolare:
 - Onerare le Pubbliche Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a compiere ogni attività per la materiale erogazione delle somme utili alla concreta attuazione del progetto individuale in favore del ricorrente;
 - Onerare le resistenti ad attivare i servizi previsti nel progetto individuale ex art. 14 legge 328/2000 in favore del ricorrente.

Nel merito:

- a) Fissare con urgenza con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, non oltre dieci giorni prima dell'udienza;
- b) Accertare e dichiarare l'esistenza del comportamento discriminatorio delle PP. AA. convenute alla rimozione degli effettivi lesivi nella sfera giudica del disabile;
- c) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire dei servizi predisposti nel progetto individuale ex art. 14 legge 328/2000;
- d) Condannare le PP.AA. convenute ad attivare immediatamente in favore del ricorrente disabile tutti i servizi previsti nel Piano personalizzato ex art. 14 L. 328/2000;
- e) Condannare le PP.AA. al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., o per il danno da ritardo / per l'equivalente secondo le motivazioni di giustizia;
- f) Condannare le Pubbliche Amministrazioni al pagamento delle spese di lite, accessori di legge IVA cpa, rimborso forfettario, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 in favore del procuratore distrattario.
- g) Ai sensi dell'art. 163 c. 7 e 702-bis, si invita il convenuto a costituirsi nelle forme previste dall'art. 702 bis c. 4 c.p.c. nel termine fissato con decreto dal Giudice designato e, a comparire nell'udienza indicata innanzi allo stesso Giudice, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c..

Vista la propria nota prot. n. 5464 del 14.02.2019, con la quale al Responsabile dell'Area 3 "Sociale e Informatica", al fine di valutare l'opportunità di resistere al giudizio in parola, è stato chiesto di comunicare entro gg 3, la sussistenza di ragioni per resistere al giudizio instaurato, e conformemente ai sensi dell'art. 5, comma 1, della disciplina contenete i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a

professionisti esterni, approvata con deliberazione di G.C. n. 85/2016, di fornire un'analitica relazione evidenziando le ragioni sostanziali di questo Comune;

Vista la nota prot. n. 5499 del 14.02.2019, con la quale il Responsabile della sopra citata Area 3 illustra le motivazioni, che qui si intendono riportate, per le quali il Comune si deve costituire in giudizio;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Ritenuto, altresì, che tale incarico, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per l'evidente consequenzialità e complementarietà del giudizio, può essere conferito all'avv. Michelangelo Vitale del foro di Palermo, già difensore dell'Ente nel giudizio promosso dalla sig.ra Intagliata Maria innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo;

Che per tale incarico, l'Amministrazione Comunale, attesa l'urgenza della costituzione e la complementarietà con analogo recente giudizio, intende avvalersi della previsione di cui all'art. 5, c. 4 e c. 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, individuando direttamente l'avv. Michelangelo Vitale, del foro di Palermo, quale difensore di fiducia nel giudizio in argomento;

Vista la nota pec del 14.02.2019, dell'avv. Michelangelo Vitale, annessa al presente atto, con la quale lo stesso, all'uopo contattato tramite pec del 14.02.2019, ha trasmesso il preventivo di spesa pari ad € 4.689,21 comprensivo di IVA e c.p.a. e ritenuta d'acconto come per legge, formulato in ribasso del 5% rispetto ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, dando atto che in caso di totale soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, sarà decurtato del 25% e del 10% qualora dovesse verificarsi una soccombenza parziale;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad € 4.689,21 con imputazione all'intervento cod. 01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2019, in corso di formazione;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i., recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Al Sindaco:

- 1) Resistere al ricorso promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla sig.ra Intagliata Maria contro il Comune di Misilmeri, l'ASP di Palermo e l'Assessorato Regionale alla Famiglia alle Politiche Sociali del Lavoro della Regione Siciliana, per le motivazioni in premessa esplicitate;
- 2) Nominare l'Avv. Michelangelo Vitale del foro di Palermo, ai sensi dell'art. 5, c. 4 e c. 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per procedere alla resistenza al ricorso in commento;
- 3) Approvare lo schema di convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;
- 4) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 4.689,21, mediante imputazione contabile sull'intervento cod. 01.11.103, cap. peg. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2019, in corso di formazione, che presenta un'adeguata disponibilità, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;
- 5) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai conseguenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri 18.02.2019

Il proponente
f.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 18.02.2019

Il Responsabile dell'Area 1

f.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile .

(Pre-imp.n.97/19 del 18.02.2019)

Misilmeri, 18.02.2019

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, li 19.02.2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 19.02.2019 al 06.03.2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 07.03.2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 19.02.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
